

ORIGINALE

C O P I A

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

3

17803/2015

STUDIO LEGALE
Avv. Gioia Capolongo
Avv. Marianna Spiezia
Via A. Boccio 45 80035 Nola (NA)
Tel.081.512.47.96
gioia.capolongo@pecavvocatinola.it

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

RICORSO EX ART. 414 C. P. C. CON ISTANZA EX ART 700 C.P.C.

Per ROSANO IMMACOLATA c.f. RSNMCL69R64G812W, nata il 24.10.69 a Pomigliano D'Arco (NA) e residente in San Paolo Bel Sito alla via Papa Giovanni paolo II n.14 ed elettivamente domiciliata in Nola alla via A. Boccio n.45, presso lo studio degli avvocati Gioia Capolongo C.F.CPLGIO71D49F839F e Marianna Spiezia C.F.SPZMNN69D49G812A dai quali congiuntamente e disgiuntamente è rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, presso il cui studio dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax. 081.512.47.96 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica gioia.capolongo@pecavvocatinola.it certificata marianna.spiezia@pecavvocatinola.it

RICORRENTE

CONTRO:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro p.t. viale Trastevere n. 76/a Roma domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz n.11 c.f.80185250588
NONCHE':

Ufficio Scolastico regionale della Campania in persona del Dirigente p. t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n.11 c.f.80039860632
NONCHE':

Ufficio Scolastico provinciale di Napoli in persona del direttore p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via A. Diaz n.11 c.f. 80004050557

RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

URGENTE

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale del personale docente per la scuola Primaria delle graduatorie ad esaurimento per gli a.a.ss 2014/2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento della prof.ssa nelle graduatorie ad esaurimento nell'Ambito Territoriale della provincia di Napoli per la classe concorsuale Scuola, Primaria e classe di concorso A037 (Storia e filosofia) valido per il

11/11/2015
V. il modello
nullius in plus

Handwritten signature

triennio 2014/2017 sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente

POTENZIALI RESISTENTI

FATTO

La ricorrente è in possesso del diploma magistrale conseguito in data 24.09.97, della laurea in Filosofia presso Università degli Studi "Federico II" di Napoli in data 17.10.2003; nonché abilitazione conseguita a seguito di PAS percorso abilitante speciale presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II" in data 23/07/2014.

Dunque, la ricorrente, in quanto abilitata e specializzata all'insegnamento delle predette discipline, è in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per l'assunzione in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.

In pratica la prof Rosano è stata fino ad oggi inserita nella sola terza fascia delle graduatorie di istituto in quanto considerata non in possesso di abilitazione all'insegnamento o di altro titolo che le consentisse l'inserimento in graduatorie ad esaurimento. Il mancato riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale ha impedito fin ad ora al personale incluso nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di accedere alle cosiddette graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente in altri termini, a causa di tale mancato inserimento, non ha potuto essere tratta nelle graduatorie ad esaurimento vigenti per i suddetti anni scolastici per stipulare contratti a tempo determinato né tantomeno per ottenere l'immissione in ruolo.

DIRITTO

1. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Preliminarmente occorre rilevare come oggetto del presente giudizio sia il diritto soggettivo della ricorrente ad essere collocata in graduatoria con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n.1023/2000; Cass. SS.UU. n.11404/2003; Cass. SS.UU. n.1989/2004; Cass. 11563/2007; Cass. 14290/2007; ed infine, da ultimo Cass. SS.UU. Ordinanza n.3399 del 13 febbraio 2008) è ormai da tempo consolidato, l'orientamento che a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi (formatesi quale atto conclusivo di una procedura selettiva) in graduatorie permanenti -definite secondo la legislazione vigente, graduatorie ad esaurimento- dove, sono stati concentrati tutti gli aspiranti docenti nel possesso di determinati requisiti, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse, che è di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa"

all'inserimento ed alla giusta collocazione in graduatoria, i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo abilitante ottenuto nei modi di legge .

Le graduatorie oggetto di giurisdizione amministrativa, ai sensi della norma ex-art.63 co.IV D.Lgs.165/2001 invece, sono quelle che rappresentano l'atto conclusivo di una "procedura concorsuale per l'assunzione", intesa come tipico procedimento amministrativo che inizia con il bando, segue con la valutazione comparativa dei candidati e finisce con la formazione ed approvazione di una graduatoria finale; il tutto, in conformità con i principi generali in tema di scelta del contraente nelle procedure ad evidenza pubblica.

Pertanto, essendo gli atti di formazione e gestione delle graduatorie ad esaurimento (ex-permanenti) completamente autonomi e prescindenti rispetto agli atti ricompresi nel predetto procedimento amministrativo denominato "procedura concorsuale per l'assunzione", gli stessi, possono sicuramente assimilarsi alle "determinazioni volitive" poste in essere dal datore di lavoro privato, secondo lo schema "norma-potere-effetto" al quale si conforma la c.d. autonomia negoziale delle parti.

Da tanto, è evidente quindi, che competente a conoscere delle controversie nascenti e/o derivanti dalla contestazione delle graduatorie ad esaurimento (ex-permanenti) è l'Autorità Giurisdizionale Ordinaria e precisamente il Tribunale in composizione monocratica nella figura del Giudice del Lavoro.

Infatti in materia di graduatorie permanenti del personale docente od amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, le Sezioni Unite della Cassazione si sono più volte già pronunciate per l'appartenenza al giudice ordinario delle controversie in tema di collocamento ed utilizzazione delle graduatorie stesse ai fini dell'assunzione in ruolo (Corte a SS.UU n.3032/2011), venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria (nello stesso senso la sentenza del Consiglio di Stato n.11/2011 che ritiene non compresa nella nozione di procedura concorsuale per l'assunzione- intesa come procedura caratterizzata dall'emanazione di un bando e dalla redazione della graduatoria- la fattispecie dell'inserimento degli insegnanti in possesso di determinati requisiti nella graduatorie ad esaurimento.

Infatti appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario la contestazione che investe esclusivamente gli atti di conferimenti degli incarichi.

Infatti, con il presente ricorso, si lamenta la singola collocazione della docente nella graduatoria, con previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti di natura normativa sub primaria.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione a Sezioni Unite propende per la giurisdizione ordinaria (Cass. S.U. 3032/2011)

LESIONE INTERESSE ABILITATI MAGISTRALE

In data 01.04.2014 è stato emesso il decreto di aggiornamento delle GAE. Con nota n.99 del 09.04.2014 il MIUR ha emanato il DM n.235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2017. Tale DM non consente a coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 di essere inseriti nelle predette GAE. **Il DM n.235/2014 è pertanto, lesivo dell'interesse degli abilitati magistrale ad essere inseriti nelle GAE per il 2014/2017.** E' noto infatti che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ad opera della legge n.296/2006 si fosse escluso ogni nuovo inserimento in graduatoria ad eccezione di quelli dei docenti che alla data di entrata in vigore della legge fossero già abilitati ma non ancora inclusi. **Il DM n.235/2014 che esclude i diplomati magistrali viola i principi di uguaglianza e parità di trattamento assicurati dagli articoli 3 e 97 Cost.**

Con il presente ricorso si contesta questa ingiusta preclusione da parte del MIUR .

Il valore abilitante del diploma magistrale è stato riconosciuto da innumerevoli leggi decreti circolari e note. Si tenga presente come lo stesso parere del Consiglio di Stato n.4929/2012 è stato seguito da una importante sentenza del Tar Piemonte n.0010/2014.

Occorre precisare come la permanenza dei diplomati magistrali nelle sole graduatorie di istituto, dalle quali risulta impossibile l'immissione in ruolo, anche dopo molti anni di servizio ed in presenza di posti disponibili, **viola la Direttiva 1999/70/CE ed il Trattato di Amsterdam e, più in generale, i diritti che tale personale ha maturato in quanto lavoratore.**

Non secondaria appare, inoltre, la discriminazione di cui tali precari risultano vittima rispetto ai colleghi comunitari che a parità di titoli e qualifiche hanno potuto accedere alle suddette GAE ribadendo inoltre che ai sensi del DM 27/2007 costituisce titolo valido di accesso alle GAE qualsiasi abilitazione o idoneità conseguita a seguito di esame e concorso. I diplomati magistrale che si sono visti riconoscere il titolo come abilitante sono fortemente penalizzati. Il Ministro non ha potuto non inserirli in II fascia delle graduatorie di istituto dopo il citato parere del Consiglio di Stato. **Dopo il trattamento iniquo ed illegittimo degli ultimi quindici anni i diplomati magistrali vengono posti in coda, anche se collocati in II fascia, non avendo nessun riconoscimento in termini di punteggio di quanto perduto nei quindici anni di permanenza forzata in III fascia perdendo la possibilità di opportunità lavorative che spettano loro di diritto.**

Per i diplomati magistrale non si tiene conto di una chiara evidenza normativa. L'articolo 197 co.1 del Testo Unico della scuola e l'articolo 15 co. 7 del DPR 323 del 1998 i quali sanciscono che il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria. Tale disposizione normativa trova conferma anche nella giurisprudenza attraverso una sentenza della Corte Costituzionale del 1997 che afferma che il diploma magistrale è abilitante "in sé" a prescindere dai concorsi a cattedra.

L'obiettivo della ricorrente è l'inserimento nelle GAE, le liste che assegnano (in parallelo ai concorsi) cattedre a tempo indeterminato. Queste sono chiuse per legge dal 2006 e questo fa sì che i nuovi abilitati non possano rientrarci. Peccato che il titolo dei diplomati magistrale sia precedente al 2002, dunque se l'abilitazione fosse stata riconosciuta fin dal primo momento avrebbero potuto iscriversi nelle GAE.

INTERESSE AD AGIRE

La ricorrente mira ad ottenere l'inserimento in GAE stante il valore abilitante del diploma magistrale alla luce del parere del Consiglio di Stato e del successivo DPR del Presidente della Repubblica. **L'interesse ad agire della ricorrente si è concretizzato proprio alla luce di tali suddetti pronunciamenti.** Il paradosso normativo che si è creato ha fatto sì che la stessa, pur avendo conseguito entro l'a.s. 2001/2002 il diploma magistrale si è vista riconoscere il suo valore abilitante solo oggi negando così alla stessa di potere accedere precedentemente alle graduatorie ad esaurimento istituite nell'anno 2007. L'articolo 100 c.p.c. dispone che "*Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse*". L'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale che si specifica nel rapporto di utilità intercorrente tra la lesione di un diritto, così come affermata, ed il provvedimento di tutela giurisdizionale che viene richiesto (LIEBMAN), prescindendo da ogni indagine nel merito e dal suo prevedibile esito. La sussistenza di un interesse attuale a ricorrere presuppone la prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale pronunciamento giurisdizionale. L'interesse ad agire deve essere giuridico, concreto ed attuale in ogni stato e grado del processo (Cass. 06.10.2005 n.19510, Cass. 27.11.1992nn.12653) non relativo ad un diritto futuro ed ipotetico e che è indubbiamente esistente se l'esigenza di tutela giurisdizionale deriva dalla seria e concreta contestazione potenzialmente idonea ad arrecare tangibile pregiudizio. **Nel caso di specie l'interesse ad agire si è concretizzato proprio alla luce del parere espresso dal Consiglio di Stato poi confermato dal DPR del Capo dello Stato che ha attribuito valore abilitante al**

diploma magistrale. Orbene, prima di tale pronunciamento sarebbe stato ultroneo procedere con un'azione non supportata da un fermo riscontro normativo completo.

Il quadro normativo in cui si iscrive il caso concreto è, in sintesi, il seguente:

L'articolo 1 del Decreto legge 7 aprile 2004 n.97 convertito con modificazioni dalla **legge 4 giugno 2004 n.143** "Disposizioni Urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università" dispone al comma 1 bis, introdotto in sede di conversione:

"1 bis Dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Successivamente è intervenuta la **legge 27 dicembre 2006 n.296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, all'articolo 1, comma 605 lettera c) quarto e quinto periodo, stabilisce:

" (...) Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n.97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n.143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. "

La prima disposizione introduce la possibilità, per coloro che siano stati cancellati per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, di presentare domanda di reinserimento nella graduatoria entro il medesimo termine stabilito per l'aggiornamento della stessa.

La seconda disposizione provvede alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Con tale quadro normativo la ricorrente ha visto attualizzato il suo diritto all'inserimento nelle GAE solo oggi pur avendo conseguito un titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002 con un interesse ad agire che solo oggi si concretizza essendo lo stesso rimasto penalizzato per circa quindici anni. Infatti il mancato inserimento nelle GAE all'atto della loro istituzione non è dipeso da negligenza della parte ma solo dall'impossibilità di accesso dell'allora diploma magistrale che, oggi, con un enorme paradosso giuridico, risulta titolo abilitante a far data dal 2001/2002.

Nel caso di specie, la ricorrente non può perdere il suo diritto all'inserimento nella GAE per effetto della mancata precedente presentazione dell'aggiornamento per la

relativa graduatoria ad esaurimento. Si ribadisce come la condotta omissiva tenuta dalla scrivente non costituisce tacita volontà di essere esclusa dalla suddetta graduatoria essendo necessaria una espressa manifestazione di volontà in tal senso.

Per mero tuziorismo si precisa che la ricorrente ha pieno e legittimo interesse ad agire per il suo inserimento in GAE, avendo come unico strumento di tutela della propria posizione, solo il deposito del presente ricorso. Infatti alcuna altra forma alternativa all'azione giudiziale era possibile alla stessa, non avendo nessuna possibilità di inoltrare domanda al MIUR on line, in quanto detta possibilità le era preclusa dallo stesso sistema che non le consentiva l'inoltro della relativa domanda. Pertanto alcuna inerzia è ascrivibile alla ricorrente che, solo con la presentazione del medesimo, vede attualizzata la possibilità di far valere, *ad personam*, il suo diritto/interesse all'inserimento in GAE

INSERIMENTO IN GAE all'esito del valore abilitante del DIPLOMA MAGISTRALE

La vicenda che qui ci occupa ha per oggetto il diritto della ricorrente ad essere inserite nelle GAE in quanto in possesso dell'abilitazione richiesta per il relativo accesso. Abilitazione, peraltro, conseguita prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento. Nello specifico, trattasi di graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della Provincia di Napoli, dalle quali l'amministrazione scolastica attinge sia per il conferimento dei contratti a tempo indeterminato (nomine in ruolo) sia per i contratti a tempo determinato (supplenze) degli insegnanti di ogni classe di concorso.

Il D.Lgs 297/94, all'art. 401, prevedeva che tali graduatorie avessero un carattere permanente e che fossero periodicamente aggiornate con l'inserimento di nuovi docenti in possesso di abilitazione.

In seguito, con la legge 296 del 2006 (legge finanziaria del 2007) le graduatorie sono state trasformate da "permanententi" ad esaurimento (art.1, comma 605 e ss).

Tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie ad esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Tale normativa ha dunque precluso nuovi inserimenti nelle graduatorie ad

Sennonché, la ricorrente era già in possesso del titolo abilitante prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, ma il MIUR non riconosceva il valore abilitante del titolo posseduto.

Nel corso degli anni, infatti, i vari D.M. che hanno disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, da ultimo il D.M. 235/2014, non hanno previsto la possibilità di inserimento di coloro che, al pari delle ricorrenti, erano in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Questo in quanto il MIUR non considerava "abilitante" tale titolo.

Il Consiglio di Stato, con parer n. 4929 del 2012 ha riconosciuto valore abilitante ai diploma di scuola magistrale e di maturità magistrale conseguiti entro l'anno 2001/2002: "prima dell'istituzione della laurea in Scienza della Formazione il titolo di studio attribuito dagli Istituti Magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali (per la scuola dell'Infanzia) o al termine dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale (per la scuola primaria) o quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 06/05/1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 D.L. 16/04/94 n. 297"

Si rileva che la ricorrente è in possesso dell'abilitazione valida per la classe di concorso scuola Primaria.

Il contenuto del parere del Consiglio di Stato è stato poi recepito poi con il DPR del 25/03/2014 riconoscendo il diritto dei docenti diplomati con diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nella seconda fascia nelle graduatorie di istituto, a seguito di aggiornamento di tali graduatorie disposto con DM 353 del 2014.

Il valore abilitante del diploma magistrale non è stato poi però riconosciuto titolo di accesso valido per l'inserimento nelle GAE disposto con il DM 235/2014 dal MIUR. Con la sentenza n.1953/2015 del 16.04.2015 il Consiglio di Stato ha annullato il DM 235/2014 di aggiornamento delle GAE nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante (diploma magistrale) conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 la possibilità di inserimento nelle GAE.

"Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'a. s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014 a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. (...) Risulta, altresì, fondata la pretesa

allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal D.M n.235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento sono illegittimi e vanni annullati”(Consiglio di Stato sentenza n.1973 del 16.04.2015).

L'annullamento da parte del Supremo Organo della giustizia amministrativa dei criteri fissati dal D.M. n.235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 , l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, ha valenza *erga omnes* e, pertanto, le ricorrenti hanno fatto richiesta alle amministrazioni resistenti di inserimento nelle GAE.

Alla luce di quanto sopra risulta evidente il diritto della ricorrente ad essere inserita nella GAE sia della scuola primaria, in virtù del titolo abilitante di cui è in possesso.

RISARCIMENTO DANNI PERDITA CHANCES CRITERI

Con il presente ricorso, la ricorrente intende far valere il proprio diritto alla corresponsione di un equo indennizzo per tutti gli anni di mancato inserimento nella graduatoria ad esaurimento, dovuta ad una possibilità negata dallo stesso Ministero.

Infatti, la ricorrente, pur avendo conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, **non ha potuto ottenere incarichi di insegnamento e occasioni di lavoro sicuramente non per sua colpa.**

Articolo 1226 c.c. valutazione equitativa del danno “*Se il danno non può essere provato nel preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa*”.

L'equità cui si riferisce la norma non coincide con l'equità prevista dall'art. 114 cpc con cui il giudice individua una norma (equitativa) da applicare alla fattispecie. Nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale (art. 2059 cpc) o di impossibile determinazione **invece l'equità è solo un criterio di determinazione del contenuto di una riconosciuta pretesa.**

Nel caso di specie il risarcimento del danno subito dalla ricorrente è da qualificarsi come perdita di chance e di occasioni di lavoro non conseguite proprio a seguito della impossibilità di inserimento delle prime graduatorie

Il Giudice dovrà, in ogni caso, procedere ai sensi dell'art. 1126 c.p.c. , ad una valutazione equitativa del danno, considerando una serie di circostanze tra cui il lungo periodo di inattività lavorativa e la mancanza di atri opportunità rispetto agli altri colleghi abilitati. Nel caso in esame esiste ed è concreto *il danno risarcibile* e la cui valutazione equitativa del giudice serve ai fini della determinazione del preciso ammontare del danno e della relativa liquidazione pecuniaria. Con il presente ricorso la ricorrente intende far valere il proprio diritto alla corresponsione di un equo indennizzo per tutti gli anni di mancato inserimento nella allora graduatoria permanente (dal 1998 anno di conseguimento del diploma magistrale) trasformatasi poi in graduatoria ad esaurimento nell'anno 2007 con la legge n.296/2006, dovuta ad un'opportunità negata dallo stesso Ministero. Infatti la ricorrente pur avendo conseguito il diploma magistrale nell'anno 1988 non ha potuto ottenere incarichi di insegnamento e occasioni di lavoro sicuramente non per sua colpa per ben 16 anni (1998/2014).

Pertanto, con il presente ricorso, la ricorrente chiede in risarcimento del danno per perdita di chance lavorativa da valutarsi in via equitativa ad opera dell'On. Giudicante, tenuto conto delle possibili mancate retribuzioni percepite dalla stessa paramtrate agli anni di riferimento e secondo il CCNL applicabile

IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE

L'obiettivo della ricorrente è l'inserimento nelle GAE, le liste che assegnano (in parallelo ai concorsi) cattedre a tempo indeterminato. Queste sono chiuse per legge dal 2006 e questo fa sì che i nuovi abilitati non possano rientrarci. Peccato che il titolo dei diplomati magistrale sia precedente al 2002, dunque se l'abilitazione fosse stata riconosciuta fin dal primo momento avrebbero potuto iscriversi nelle GAE.

Per perdita di *chance* si intende quella perdita **attuale** della possibilità di ottenere un **futuro** risultato utile, cioè una **effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato vantaggio economico**, qualificabile e quantificabile. Si noti come la "chance" non sia una semplice aspettativa, ma una vera e propria probabilità statistica di conseguire un arricchimento, configurandosi la stessa come un'entità giuridicamente indipendente e, se provata, sicuramente liquidabile.

La chance è in effetti, come affermato dalla giurisprudenza, anche essa un bene, un'entità giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, purché ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità e presunzione (cfr. Cass. n. 6506/1985; Cass. n. 8458/2000): la lesione della chance è un danno attuale, che riguarda la possibilità di conseguire un vantaggio (Cass., sent. n. 21619/2007, in *Danno e Resp.*, 2008, 1, 43).

L'onere della prova richiesta ai fini della liquidazione del danno è a carico del danneggiato, il quale deve poter dimostrare - sul piano civilistico, attraverso l'applicazione dell'assunto del "più probabile che non" - la sussistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo accaduto e la probabile verifica futura dell'evento utile. Il danno deve quindi intervenire ad interrompere la catena ipotetica di eventi che avrebbe (quasi) sicuramente portato al conseguimento, da parte del soggetto danneggiato, di un proprio vantaggio personale. Peraltro, "la perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione.

Dottrina attuale, in evoluzione rispetto alla precedente, qualifica la chance come un vero e proprio istituto giuridico suscettibile di valutazione di mercato. Il danno subito dalla vittima deve essere **ingiusto**; e, come altre tipologie di danno risarcibile (contrattuale ed aquiliano) anche il danno da perdita di chance trova il proprio fondamento normativo nell'articolo 2043 del codice civile. Tale tipologia di danno, trova comunque il supporto giuridico nel citato articolo 2043 c.c. costituendo tale fattispecie una categoria di danno risarcibile in via patrimoniale.

La prova della lesione

Trattandosi di un ipotetico danno futuro, nel tempo sono andati delineandosi principi volti a determinare quando un fatto lesivo presente è idoneo o meno a generare conseguente perdita di chance, di probabilità di verifica di un evento di futuro arricchimento. Il soggetto leso dovrà quindi produrre in giudizio elementi probatori atti a dimostrare l'esistenza di effettiva possibilità - misurata attraverso criteri statistico-probabilistici - di un futuro conseguimento di un utile economicamente valutato o valutabile.

A seconda che il danno da perdita di chance sia qualificato come patrimoniale o non patrimoniale variano i relativi criteri di quantificazione della lesione subita. In ogni caso il principale strumento utilizzato per valutare la misura del danno è proprio la *chance* legalmente intesa: la **ragionevole probabilità** esistente in capo al danneggiato di conseguire un risultato economicamente valutabile, deducibile dagli elementi giuridici prodotti in giudizio o in alternativa attraverso l'applicazione del potere di valutazione in via equitativa del giudice.

Ex articolo 1226 codice civile il danno patrimoniale va identificato dal giudice nel suo "preciso ammontare", pur sempre adottando propria prudente discrezionalità. Anche l'articolo 2056 codice civile (*valutazione dei danni*) fornisce gli strumenti giudiziali utili ai fini della quantificazione.

Il danno non patrimoniale è invece liquidabile nel nostro ordinamento soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. In questo caso la valutazione del danno in via equitativa è consentito grazie al combinato disposto degli articoli 2043 e 2059 codice civile.

In entrambi i casi, il giudice dovrà fare riferimento all'**utile economico ragionevolmente realizzabile, diminuito di un "coefficiente di riduzione"**. Questo coefficiente è un valore rappresentato dalla percentuale di probabilità che un determinato soggetto ha di ottenere uno specifico risultato. Per la quantificazione di tale valore verrà in aiuto del giudice la contestualizzazione dell'evento, poiché occorrerà fare espresso riferimento alla condizione economica e finanziaria esistente in quel particolare frangente temporale.

Per tutto quanto esposto la ricorrente, richiede l'accertamento del risarcimento danni per perdita di chance.

Pertanto, con il presente ricorso, la ricorrente chiede in risarcimento del danno per perdita di chance lavorativa da valutarsi in via equitativa ad opera dell'On. Giudicante.

PAS – normativa di riferimento

I PAS sono dei percorsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Normativa di Riferimento: Il DM 249/2010 integrato con le **modificazioni evidenziate** per i TFA Speciali (Artt. 5,11,15 e tabella 11-bis): Il Regolamento del 25 marzo 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.155 del 4-7-2013: DM 23 marzo 2013 (istituzione dei percorsi speciali abilitanti, prova di valutazione delle competenze in ingresso, svolgimento dei percorsi).

Con il presente ricorso la ricorrente intende far valere il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in quanto docente avente titolo all'insegnamento poiché abilitata PAS in data 26/07/2014 per la classe di concorso A037. In sostanza con il presente ricorso si chiede l'annullamento del decreto del MIUR del 27/06/2013 n.572 nella parte in cui non consente l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento del personale docente avente titolo all'insegnamento e abilitandi PAS.

Sulla questione, tuttavia, il Consiglio di Stato ha *“rilevato che è oggetto di controversia l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, come da D.M. 27 giugno 2013, n. 572; considerato, al giudizio prognostico proprio di questa fase cautelare, che le questioni poste dall'appello (soggetti congelati del IX ciclo SSIS) richiedono di essere previamente definite nella pertinente sede del merito, con riguardo all'omogeneità di trattamento tra le diverse situazioni coinvolte ed in relazione alle diverse modalità previste dalla legge per il*

conseguimento dell'abilitazione. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare e, per l'effetto, a riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie la domanda cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito."

INSERIMENTO IN GAE valore abilitante PAS

La ricorrente lamenta come non le sia consentito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento anche dopo il conseguimento dell'abilitazione ottenuta tramite PAS avendo accesso esclusivamente nella II fascia nelle graduatorie di istituto.

La ricorrente infine faceva riferimento anche ad una presunta violazione in materia di **norme comunitarie** tese ad evitare precariato scolastico quali la **direttiva europea CE 70/99** e **CE 36/2005** alludendo alla possibilità di essere inclusi solo in seconda fascia delle GI piuttosto che nelle **GAE** escludendo gli abilitati TFA dalla possibilità di stipulare contratti a **tempo indeterminato** ma solo sequenze di contratti a tempo determinato (salvo vincere un concorso).

La ricorrente chiede l'inserimento nella GAE per il triennio 2014/2017 con il presente ricorso considerando che il DM 572 del 2013 disponeva l'aggiornamento nelle GAE per mettendo il diritto di sciogliere la riserva nelle GAE per tutti gli iscritti in sovrannumero alle scuole SSIS. In via analogica la possibilità di inserimento nelle gae deve essere consentita anche agli abilitati PAS con la finalità propria di evitare una evidente e chiara disparità di trattamento rispetto agli inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (congelati SSIS) ed iscritti in sovrannumero ai percorsi TFA.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 CPC

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono nel caso di specie i requisiti sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art 700 c.p.c.

Fumus boni iuris

Per quanto concerne il *fumus boni iuris*, si ritiene che la "verosimiglianza dell'esistenza del diritto" appaia provata, in quanto è già stato annullato, con efficacia *erga omnes*, il DM 235/2014 da parte del Consiglio di Stato (sent.1973/2015) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle GAE di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Periculum in mora

Circa il *periculum in mora*, va considerato che ove la presente istanza non venisse accolta, alle ricorrenti deriverebbe un grave ed irreparabile danno, dato che le graduatorie di cui si discute hanno valenza triennale per gli anni scolastici 2014/2017,

ai fini tanto delle immissioni a ruolo quanto delle supplenze temporanee. Inoltre, l'inserimento con riserva delle ricorrenti in tali graduatorie consentirebbe l'inclusione, seppure in via non definitiva, anche nella prima fascia delle graduatorie di istituto. In più va considerato che la Legge 107/2015 "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" pubblicata in G.U in data 15/07/2015, prevede la cancellazione definitiva della graduatorie ad esaurimento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e precisamente all'art. 1 comma 105 "**a decorrere dal 1 settembre 2015 le graduatorie di cui al comma 96 lettera b), se esaurite perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.**"

Nella presente vicenda, si deve pertanto correttamente ritenere che il *periculum in mora* sussista in *re ipsa*, dato che in attesa di una decisione del giudice in via ordinaria le odierne ricorrenti si vedrebbero precluse la possibilità di essere destinatarie di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee. Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali. Si tratta, evidentemente, di un "danno" che va oltre al profilo strettamente economico.

L'inserimento in GAE dei diplomati Magistrali trova pieno accoglimento, soprattutto alla luce dei provvedimenti emessi dal Tribunale del Lavoro di Cremona che ha emanato ben sette decreti *inaudita altera parte* ordinando al MIUR l'immediato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Nessun dubbio vi è dunque per il **Giudice del Lavoro di Cremona** (cfr sentenza Tribunale del Lavoro di Cremona giugno 2015 con riserva di esibizione della stessa) sull'esistenza del pregiudizio grave e irreparabile arrecato ai docenti in possesso di diploma magistrale abilitante ed esclusi da sempre dal Ministero dell'Istruzione dalla possibilità di poter correttamente accedere alle Graduatorie a Esaurimento e alle relative operazioni di immissione in ruolo. **Con i sette provvedimenti sopracitati, di identico tenore, il Giudice ha ordinato perentoriamente al MIUR e alle Amministrazioni interessate di consentire ai sette docenti "di presentare la domanda di inserimento in III Fascia delle graduatorie a esaurimento definitive [...], classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017"** e, soprattutto, "di accogliere la domanda di cui sopra a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini della partecipazione del ricorrente al piano straordinario di immissioni in ruolo". Non vi è alcuna possibilità di fraintendimenti nel pronunciamento del magistrato, il dispositivo è chiaro ed anche

perentorio. La questione del riconoscimento del titolo abilitante alla professione docente del diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002, è stato motivo di una dura battaglia legale che si è trascinata nel tempo, tra diretti interessati, con l'appoggio sindacale, e ministero della pubblica istruzione.

Anche i Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli sostengono l'assurdità del **perdurare dell'esclusione dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'ano s.s 2001/2002 dall'accesso alle graduatorie utili a partecipare al piano di immissioni in ruolo straordinario.**

I giudici partenopei evidenziano, infatti, come *"...sia del tutto ingiustificato il perdurante comportamento delle amministrazioni convenute chealcuna modifica hanno apportato al sistema informatico di presentazione delle domande."*

I Giudice Partenopei (con ordinanza di luglio 2015) hanno riconosciuto non solo il diritto violato, ma anche l'esistenza dell'urgenza nella decisione visto che *"...il mancato inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento li espone a gravi danni professionali soprattutto in relazione alle nuove immissioni in ruolo che verranno effettuate nell'imminenza per effetto della recente approvazione da parte del Parlamento della Riforma della Scuola"*.

Sulla stessa scia del Tribunale di Napoli si è allineato il Tribunale del lavoro di Frosinone che con Ordinanze del 17/06/2015 e del 14/07/2015 ha disposto l'inserimento in GAE dei diplomati magistrale.

Per tutto quanto fin qui osservato sono da ritenere sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex. articolo 700 c.p.c. sia sotto il profilo del *fumus boni juris* che sotto quello del *periculum in mora* visto in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per le ricorrenti ove l'Ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento d'urgenza, che qui viene richiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti sulla decisione sul merito.

Tutto ciò premesso, le ricorrenti, come in epigrafe rappresentate, difese e domiciliate,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Napoli, Sezione Lavoro, affinché fissi con decreto l'udienza di discussione della causa e disponga la comparizione delle parti con l'invito ai resistente a costituirsi nei modi e nei termini di legge di cui all'articolo 416 c.p.c. ricorrendo, in difetto, nelle decadenze di cui allo stesso art. 416 c.p.c. per ivi sentir così provvedere nei confronti di **MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA** in persona del Ministro p.t. viale Trastevere n. 76/a Roma domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz m.l, **Ufficio Scolastico regionale della Campania** in persona del Dirigente p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura

Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n.11, Ufficio Scolastico provinciale di Napoli in persona del direttore p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 elettivamente domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via A. Diaz n.11:

In via cautelare si chiede:

Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 235/2014, delle graduatorie definitive ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito territoriale per la Provincia di Napoli ovvero ogni atto ritenuto ostativo, Voglia

1) disporre l'inserimento con riserva della docente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Napoli nella classe di concorso A037 valida per gli aa.ss 2014/2017, alle posizioni corrispondenti al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con DM 235/2014, in base ai titoli e ai servizi posseduti e in quella classe di concorso scuola Primaria della Provincia di Napoli valida per gli aa.ss 2014/2017, alle posizioni corrispondenti al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con DM 235/2014, in base ai titoli e ai servizi posseduti, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica, in particolare dell'Ufficio Scolastico per la Campania - Ambito territoriale provincia di Napoli ad adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento nelle graduatorie di istituto, dove sono attualmente inserite in seconda fascia, in prima fascia con il punteggio a loro spettante.

Nel merito si chiede:

Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia del D.M. 235/2014, delle graduatorie definitive ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ambito territoriale per la Provincia di Napoli ovvero ogni atto ritenuto ostativo, Voglia

1) disporre l'inserimento senza riserva della docente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Napoli nella classe di concorso A037 valida per gli aa.ss 2014/2017, alle posizioni corrispondenti al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con DM 235/2014, in base ai titoli e ai servizi posseduti e in quella classe di concorso scuola Primaria della Provincia di Napoli valida per gli aa.ss 2014/2017, alle posizioni corrispondenti al punteggio maturato

alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con DM 235/2014, in base ai titoli e ai servizi posseduti, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica, in particolare dell'Ufficio Scolastico per la Campania - Ambito territoriale provincia di Napoli ad adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento nelle graduatorie di istituto, dove sono attualmente inserite in seconda fascia, in prima fascia con il punteggio a loro spettante.

- 2) accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per perdita di chance lavorativa da valutarsi in via equitativa dall' On. Giudicante tenuto conto delle possibili mancate retribuzioni percepite dalle stesse parametrata agli anni di riferimento e secondo il CCNL applicabile . Il danno per perdita di chance va calcolato secondo le mensilità non percepite e nelle differenze stipendiali e contributive, tenuto conto di quanto avrebbero percepito qualora fossero state correttamente inserite in dette graduatorie permanenti negli anni 2000/2014, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al pagamento della somma quantificata nel corso del giudizio in favore delle ricorrenti
- 3) Condannare i resistenti al pagamento delle spese processuali con attribuzione ai procuratori costituiti antistatari
avvocati Gioia Capolongo e Avv. Marianna Spiezia che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

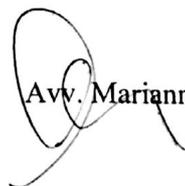
In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- 1) diploma di maturità magistrale;
- 2) copia sentenza Consiglio di Stato 1973/2015;
- 3) estratto d.d.l. Scuola
- 4) certificato di laurea;
- 5) certificazione PAS;

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, ed il procedimento è esente stante le dichiarazioni reddituali depositata in atti.

Salvis Iuribus
Nola 20/07/15

Avv. Gioia Capolongo


Avv. Marianna Spiezia


ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie esaurimento per le classi concorsuali A037 e Scuola Primaria valide per il triennio 2014/2017:
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù del reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali primaria e infanzia – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio delle ricorrenti;
- I controinteressati tutti i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014/17, dell'Ambito Territoriale Provinciale di NAPOLI, relativamente alle classi concorsuali A037 E PRIMARIA, nei quali le ricorrenti hanno chiesto di inserirsi;

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, classi concorsuali A037 e primaria:

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci lega/i della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le docenti;
- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 C.D.C, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di

amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09), anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- 1) Quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- 2) Quanto alle Amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Nola 20/07/15

Avv. Giola Capolongo

Avv. Marianna Spiezia



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA
Centro Direzionale Napoli

Reg. 17803/2015

IL GIUDICE

Dott. SPENA

In sostituzione per questo solo atto

Del giudice dott. URZINA

Designato per la trattazione della causa r.g. n.

Dep. *Ritenuto che non vennero i presupposti per la emissione del decreto in ordine altre parti*
Letto il ricorso ex art. 700 cpc che precede

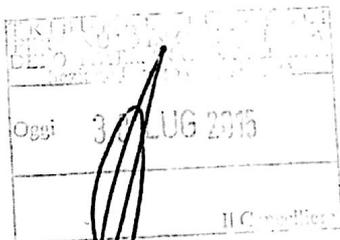
Fissa l'udienza di comparizione delle parti per il *1-9-2015* ore *10.00*

Con termine per la notifica del ricorso, unitamente al presente decreto, fino a

10 giorni prima. *Autorizza la richiesta motivazione ai sensi dell'art. 151 cpc come in ricorso*
Napoli, *30-8-2015*

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria
il



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGI *31 LUG. 2015*

IL CANCELLIERE

L' ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Anna MENNONE

Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico di Notificazione presso la Corte d'Appello di Napoli ha notificato il questato atto così come segue:

- 1) **MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA** in persona del Ministro p.t. viale Trastevere n. 76/a Roma domiciliato ex. lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz n.11 c.f. 80185250588

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

- 5 AGO 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* I.Q. ivi addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te *Nadia Corralino*
Ufficiale Giudiziario

- 2) **Ufficio Scolastico regionale della Campania** in persona del Dirigente p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n.11 c.f. 80039860632

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

- 5 AGO 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* I.Q. ivi addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te *Nadia Corralino*
Ufficiale Giudiziario

- 3) **Ufficio Scolastico provinciale di Napoli** in persona del direttore p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 elettivamente domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via A. Diaz n.11 c. f. 80004050557.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

- 5 AGO 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* I.Q. ivi addetto
alla ricezione atti, stante la precaria assenza
del Leg. Rapp.te *Nadia Corralino*
Ufficiale Giudiziario